



*Ministero della Pubblica Istruzione*  
Istituto Comprensivo Statale “Donato Bramante”  
61033 Fermignano (PU) – Via Carducci, 2

Prot. 5088-c/14

Fermignano, 2 novembre 2015

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** l'art. 21 dalla legge 15 marzo 1997, n.59;

**VISTI** gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8 marzo 1999;

**VISTO** l'art.7, c. 6 del D.L.165/2001 modificato dal D.L.150/2009 di attuazione della L. n.15 del04.03.2009;

**VISTO** l'art. 40 del D.I. n.44 del 1 febbraio 2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività per insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

**VISTO** in particolare l'art.33, comma 2, D.I. n.44 del 1 febbraio 2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

**VISTO** che l'art. 33 comma 2 del Decreto n. 895/2001 prevede che il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplini nel Regolamento di Istituto le procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al tipo di attività ed all'impegno professionale richiesto;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 40 del Decreto n. 895/2001, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti solo per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza (o anche semplicemente la disponibilità) necessaria allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del P.O.F;

**VISTI** il D.L. n. 112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

**VISTA** la deliberazione adottata dal Collegio dei Docenti per le attività inserite nel POF;

**E M A N A**

Il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

**Art. 1 -FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici progetti didattici e programmi di ricerca e di sperimentazione, il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per la:

- Stipula di Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- Stipula di Convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa.

**Condizioni preliminari**

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

– coerenti col POF;

- coerenti con le finalità dichiarate;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

### **Criteri generali**

- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- Garantire la qualità della prestazione;
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- Fra più opzioni, valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL/2007

### **Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E DEI REQUISITI OGGETTIVI**

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal POF in base alla programmazione formulata dal Collegio dei docenti, verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica attraverso interpellanti interni tenendo conto delle mansioni esigibili ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di:

- contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
- specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa.

La proposta del Collegio dei docenti deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto.

Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.

### **Art. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE**

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di docenti esperti esterni, il Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione (stabilisce quindi i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento), secondo i seguenti criteri generali che saranno esplicitati, di volta in volta in ogni singolo progetto.

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto. La stipula del contratto può avvenire anche con associazioni o cooperative.

In ogni caso per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni o, nel caso di docente appartenente ad altro istituto scolastico dell'autorizzazione da parte del dirigente della scuola di appartenenza, in applicazione dell'art. 35 "collaborazioni plurime" del CCNL del 29 novembre 2007.

Per attività di formazione e di aggiornamento si procede all'affidamento di incarichi ad esperti esterni utilizzando prioritariamente esperti delle Scuole Pubbliche di formazione.

#### **Art. 4 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE**

1. Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale dell'Istituto, sul sito web o con qualunque altra forma di pubblicità ritenuta idonea.

2. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, inoltre deve essere specificato :

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo massimo previsto per la prestazione.

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nei termini indicati può presentare alla scuola la propria candidatura.

#### **Art . 5 - CRITERI DI SCELTA E PROCEDURE PER I CONTRATTI**

Il Dirigente Scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal POF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.

Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.

L'amministrazione può stipulare contratti con dipendenti che appartengono ad altre amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165, o con personale esterno.

Durante la fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna:

- Ad assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;

- A garantire la qualità della prestazione;
- A valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- A scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio.

Fra più opzioni, sarà valutata l'opportunità di dare la precedenza al docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 32, CCNL comparto scuola, sottoscritto in data 29/11/2007.

Il Dirigente conferisce l'incarico, tramite nomina o contratti scritti, scegliendo in base ai seguenti criteri:

- l'offerta deve rientrare tra le attività del POF e comunque deve essere consona alle attività ed alle finalità della scuola;
- l'offerta deve essere supportata da un curriculum attestante:
  - a. i titoli di studio e le specializzazioni;
  - b. le esperienze lavorative nel settore;
  - c. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
- pregressa esperienza nella scuola.

La scelta dell'esperto sarà operata da una commissione (costituita da tre o cinque membri), composta dal Dirigente scolastico, dal DSGA, dal "Responsabile Qualità", che procederà alla valutazione comparativa dei curricula. La commissione potrà essere integrata dal referente del progetto e/o da personale esperto.

Le decisioni della Commissione, saranno debitamente motivate ed insindacabili.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata all'albo dell'Istituzione scolastica.

E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n.241/1990 e n.675/1996 e successive modifiche integrative.

#### **Art. 6 - REQUISITI ED INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI**

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti al progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo).

La commissione valuterà i curricula presentati dagli esperti esterni, compilerà una graduatoria assegnando i punteggi in base alla seguente tabella di valutazione dei titoli.

TITOLI		PUNTI
1	Laurea specifica	<b>10</b>
2	Diploma specifico II grado	<b>5</b>
3	Titoli culturali afferenti la tipologia di intervento	<b>4</b>
4	Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento	<b>4</b> (per ogni mese: le frazioni inferiori a 16 giorni si trascurano, quelle superiori a 15 giorni si arrotondano a mese intero)
5	Docenza scuola di ogni ordine e grado	<b>3</b> (per ogni mese: le frazioni inferiori a 16 giorni si trascurano, quelle superiori a 15 giorni si arrotondano a mese intero)
6	Precedenti esperienze in attività progettate dall'Istituto e valutate positivamente	<b>6</b> per ogni progetto
7	Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza	<b>1</b> (per ogni mese: le frazioni inferiori a 16 giorni si trascurano, quelle superiori a 15 giorni si arrotondano a mese intero)
8	Pubblicazioni inerenti il settore di pertinenza	<b>1</b> per ogni pubblicazione
9	Prezzo offerto al ribasso rispetto all'importo orario massimo proposto: _____ compresi gli oneri a carico dell' Amm.ne Indicare l'importo orario offerto al ribasso	20 massimo punteggio *

\*La modalità di attribuzione del punteggio relativo al miglior ribasso sull' importo orario è il seguente:  
all' esperto che offre il miglior ribasso verrà assegnato il massimo punteggio: 20.

Per attribuire gli altri punteggi inferiori si utilizzerà la proporzione seguente:

$$P = \frac{\text{MigliorRibasso} \times 20}{\text{RibassoOfferto}}$$

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- Richiedano un compenso inferiore.
- Abbiano svolto esperienze simili con valutazione positiva nell' Istituto;
- Abbiano svolto esperienze simili con valutazione positiva in altri Istituti;

**Per esigenze di flessibilità e celerità dell'Istituto, riguardanti incarichi di assistenza tecnica,**

l'Amministrazione attingerà dagli albi dei fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento, in materia di collaborazioni esterne.

**Art. 7 - DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO**

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'Istituzione Scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

**ART. 8 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

**Misura dei compensi**

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:

**Personale interno alla pubblica amministrazione**

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	fino ad un massimo di €. 35,00

Attività di non insegnamento docente (da rapportare per il personale ATA al profilo di appartenenza)	fino ad un massimo di €. 17,50
---	--------------------------------

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di €. 41,32 orari

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

### Art. 9- STIPULA DEL CONTRATTO

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.

2. Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell' Istituto dei risultati dell'incarico;
- il corrispettivo lordo della prestazione escluso le ritenute a carico dell'amministrazione;
- le modalità di pagamento;
- la clausola risolutiva del contratto per gravi e motivate ragioni
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che l'interruzione della prestazione da parte del collaboratore, indipendentemente dalla motivazione, comporta il pagamento in rapporto alla attività effettivamente svolta;
- informativa ai sensi della privacy;
- il foro competente per eventuali controversie è quello di Urbino.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.

I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazione d'opera.

I casi di prestazione di collaborazione coordinata e continuativa sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale e non danno luogo al diritto di accesso nei ruoli della scuola

.I contratti di cui al presente regolamento hanno durata non superiore all'anno scolastico di riferimento.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

È istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico

.La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione.

#### **Art. 10 - IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTI**

I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2//2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla scuola.

#### **Art.11 -AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA**

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

#### **Art. 12 -MANIFESTAZIONI PARTICOLARI**

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l'approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese.

#### **Art. 13 – VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito

.Il sistema Qualità dell'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento.

L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni. Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

#### **Art.14- MODIFICHE E PUBBLICITÀ'**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera.

Esso è affisso all'albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica .

**APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA RIUNIONE DEL 4 novembre 2015**

II DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Antonio Serafini)